

N. R.G. 732/2022 volontaria giurisdizione

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento ex art. 7 D.L. 118/2021 iscritto al n. r.g. 732/2022, su ricorso tempestivamente depositato da B s.r.l. con il quale si chiede la conferma di misure protettive del patrimonio ex art. 6 comma 1 DL 118/21, il Giudice dott. Caterina Macchi, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che:

insieme al ricorso la società ha depositato la documentazione prevista dall'art. 6 comma 2 DL cit.; la società ha instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i suoi creditori e ha chiesto la conferma *erga omnes* delle misure protettive;

nel termine assegnato l'esperto, dr.ssa , ha depositato la sua relazione;

la ricorrente ha provveduto nei termini di legge a richiedere la pubblicazione al Registro Imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento;

all'udienza del 22.2.2022 hanno partecipato i difensori di tre creditori, due dei quali hanno depositato una memoria,

osserva quanto segue.

Nel proprio parere, e nel corso dell'udienza, l'esperto ha ampiamente illustrato l'interlocuzione già avviata con i due principali creditori della società, nonché la fisionomia del piano triennale di risanamento per l'arco temporale 2022-2024 che la ricorrente aveva già approntato ed ha aggiornato in conformità alle modifiche del modello di business resesi opportune alla luce delle valutazioni espresse dall'esperto stesso. L'esperto ha illustrato le verifiche sinora condotte; ha confermato la completezza delle informazioni fornite della società ricorrente; ha dato conto dell'esame condotto sul test pratico di cui al Decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 che la ricorrente aveva già autonomamente eseguito; ha altresì illustrato gli esiti del test nuovamente eseguito sulla base del piano di risanamento aggiornato, apportando ai dati inseriti nel test alcuni correttivi negativi in ottica prudenziale, ed evidenziando che le risultanze del test così condotto confermano la ragionevole perseguibilità del risanamento. Ha confermato che le trattative proseguiranno con i due creditori principali e sono in procinto di essere avviate anche con i restanti

17 creditori titolari di posizioni creditorie esigue (ammontanti complessivamente a € 86.000).

Il creditore \_\_\_\_\_, che è uno dei due maggiori creditori di \_\_\_\_\_ ha chiesto che la misura protettiva non sia confermata. \_\_\_\_\_ è il locatore dell'immobile ove viene esercitata l'attività produttiva di \_\_\_\_\_ ha ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità ed è il creditore istante ex art. 15 l.f. per il fallimento di \_\_\_\_\_ in relazione alla morosità accumulata. La creditrice ha confermato che con \_\_\_\_\_ si era già avviata una trattativa (come era stato illustrato dalla stessa \_\_\_\_\_ nel ricorso introduttivo del presente procedimento) nel cui contesto il 13.1.2021 è stato sottoscritto un accordo che prevedeva, tra l'altro, l'impegno all'avvio del percorso di composizione negoziata da parte di \_\_\_\_\_, il versamento di un importo a \_\_\_\_\_ da parte della controllante di \_\_\_\_\_ a parziale estinzione della morosità (contestualmente eseguito), il pagamento periodico da parte di \_\_\_\_\_ di una indennità di occupazione dei locali; a tali condizioni la locatrice aveva assunto l'impegno di non mettere in esecuzione il titolo di esecutivo di rilascio dell'immobile, e di non azionare esecutivamente il suo residuo credito per tutta la durata della trattative, alle quali ha confermato anche in udienza la sua disponibilità. La considerazione espressa da \_\_\_\_\_ è che gli effetti previsti dall'art. 6 D.L. 118/21 siano già stati assicurati in via negoziale e che l'accordo rappresenti il più adeguato bilanciamento degli interessi delle parti, consentendole di agire esecutivamente in mancanza della corresponsione dell'indennità di occupazione.

\_\_\_\_\_ dichiarando la propria disponibilità alle trattative, ha chiesto che le misure protettive non siano confermate osservando, su un piano generale, che la conferma erga omnes non sarebbe ammissibile e che, nello specifico, la conferma appare sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato, alla luce del fatto che larga parte del suo credito originariamente pari a € 11.894,79 è già stato soddisfatto dalla controllante di \_\_\_\_\_ ed il residuo, relativo ad un contratto ormai cessato, ammonta a € 1.134,89; né vi sarebbe ragione alcuna di agire verso \_\_\_\_\_ in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica in essere tra le parti, se adempirà regolarmente ai pagamenti dovuti per le prestazioni future.

Anche il creditore \_\_\_\_\_, titolare di posizione creditoria pari a circa € 24.000, nel dichiarare la sua disponibilità alle trattative ha chiesto che le misure protettive non vengano confermate.

In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. E' sufficiente osservare che le misure protettive del patrimonio hanno *ex lege* effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese, come disposto dall'art. 6 comma 1. Dl 118/21, e che esse possono essere limitate dal giudice, su

richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, secondo la previsione dell'art. 7 comma 4: si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma *erga omnes*. Nessuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio sussiste nella presente fattispecie, atteso che l'imprenditore ha notificato il ricorso a tutti i creditori.

In concreto, come si è sopra illustrato, gli esiti delle analisi dell'esperto e i segnali emersi nel percorso negoziale che si è già avviato avanti all'esperto stesso con i due creditori principali confermano l'esistenza della ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa. Il mantenimento della protezione del patrimonio da iniziative esecutive e cautelari per il tempo di circa ulteriori 90 giorni appare funzionale al conseguimento di tale obiettivo, senza che siano emerse ragioni per ritenere che ciò penalizzi sproporzionatamente i creditori. Con specifico riferimento ai creditori che si sono opposti alla conferma, si osserva che è già stata ampiamente coinvolta in uno specifico percorso negoziale con l'ausilio dell'esperto, all'interno del quale è previsto il pagamento dell'indennità di occupazione, e che sono già sul tavolo della trattativa tutte le sue richieste concernenti la definizione dell'assetto dei rapporti con ; quanto a , l'estrema esiguità del credito scaduto palesa l'assenza di un pregiudizio sproporzionato ai suoi danni; quanto a , la sua posizione non si distingue da quella degli altri creditori minori con i quali è imminente l'avvio di trattative con l'ausilio dell'esperto.

#### PQM

CONFERMA le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, i creditori dell'impresa ricorrente non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e sui diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività.

Si comunichi alle parti e all'esperto.

Milano, 27/02/2022.

Il Giudice  
dott. Caterina Macchi